

REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI

Art. 1 – Registro delle associazioni

Il Comune di Manerbio, in attuazione dell'art. 7 comma 2 dello Statuto Comunale, istituisce il Registro delle Associazioni operanti sul proprio territorio e ne dà visibilità tramite il sito ufficiale.

Possono iscriversi a tale registro i seguenti soggetti:

- Le organizzazioni di Volontariato
- Le Fondazioni
- Le Associazioni sportive dilettantistiche

Art. 2 – Obiettivi

Il Registro ha lo scopo di valorizzare l'associazionismo, facilitando il suo coinvolgimento nelle politiche di sviluppo della comunità.

Costituisce inoltre uno strumento per fornire un quadro realistico della vita associativa del territorio e per consentire all'utenza un libero accesso alle informazioni relative alle varie associazioni.

Art. 3 – Agevolazioni per gli iscritti

L'iscrizione al suddetto registro comporta per le associazioni i seguenti vantaggi:

1. costituisce un fattore rilevante a favore per l'Associazione nella valutazione di richieste di collaborazione e patrocinio al Comune;
2. offre la possibilità di utilizzare una apposita bacheca comunale dedicata alla diffusione di informazioni relative alle singole Associazioni, tramite l'esposizione di avvisi di formato non superiore al modello A4;
3. esenzione dal versamento della cauzione in caso di richiesta di utilizzo di una sala comunale, salvo che la scopo dell'iniziativa sia in contrasto con le finalità istituzionali del Comune.

Per l'assegnazione di spazi e strutture saranno considerati preferenziali i seguenti criteri:

- l'uso comune e concordato da parte di più soggetti in collaborazione tra loro;
- l'effettuazione di attività di pubblico interesse o di servizi di pubblica utilità;
- concessione gratuita del suolo pubblico per l'organizzazione di iniziative;
- diffusione delle iniziative organizzate dalle Associazioni tramite i canali di comunicazione del Comune.

Art. 4 – Requisiti per l'accesso al registro

1. Nel registro possono iscriversi le associazioni in possesso dei seguenti requisiti:

- perseguire fini e svolgere attività conformi alla Costituzione e alle leggi;
- esercitare la propria attività sul territorio comunale da almeno un anno;
- svolgere attività per fini di solidarietà e/o di utilità sociale a favore degli associati o di terzi;
- essere dotate di un atto costitutivo e di uno statuto che prevedano l'assenza di qualsiasi fine di lucro e un'organizzazione interna democratica;
- avere sede a Manerbio oppure svolgere una parte significativa della propria attività nel territorio comunale;

2. Non possono essere iscritti nel registro:

- a) i partiti politici;
- b) le associazioni sindacali, professionali e di categoria e religiose.

L'Ufficio, in caso di mancato accoglimento della domanda di iscrizione, darà comunicazione motivata al rappresentante legale della stessa o alla persona dallo stesso delegata.

Art. 5 – Modalità di iscrizione

L'iscrizione va effettuata su apposito modulo disponibile sia sul sito del Comune sia presso l'Ufficio Cultura.

Per l'utilizzo del sito sarà messa a disposizione una apposita parola d'accesso.

L'iscrizione, che può essere richiesta in qualsiasi momento dell'anno, risulta effettiva a seguito dell'accettazione della domanda da parte dell'Ufficio e deve essere accompagnata dai seguenti allegati:

- a) fotocopia dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b) una breve descrizione dell'attività prevalentemente svolta dall'associazione;

Art. 6 – Aggiornamento dati

Ogni Associazione iscritta nel registro si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei dati indicati, sia tramite modulo cartaceo sia tramite il sito del Comune.

Tale aggiornamento costituisce elemento fondamentale per mantenere l'iscrizione nel registro e per accedere alle agevolazioni di cui all'art. 2.

Art. 7 – Cancellazione dal registro

Le Associazioni che, per qualsiasi motivo, intendano ritirare la propria iscrizione dal registro devono comunicarlo per iscritto all'Ufficio Cultura del Comune.

La cancellazione può inoltre avvenire in caso di perdita accertata dei requisiti di cui all'art. 4 e sarà comunicata dall'ufficio con apposita nota motivata.